

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORDINE

Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Rimini.
(Approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 27.07.95, modificato ed integrato in data 26.09.2006, ed in data 13.02.2007) (s.m.i. di data 17.03.2010) (s.m.i. di data 15.03.2017)

Art. 1 - L'attività del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini è precisata dal presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23.10.1925 n. 2537. Il Regolamento integra operativamente le attribuzioni di legge, che restano piene e complete.

Art. 2 - Il Consiglio effettua di massima una seduta ogni due settimane. Qualora ciò non sia possibile, lo spazio di tempo intercorrente tra due successive sedute non può eccedere i trenta giorni, salvo nel caso di chiusura dell'Ordine o per altre cause di forza maggiore.

Art. 3 - Il Consiglio è di norma presieduto dal Presidente. In sua assenza, è presieduto dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere che fra i presenti risulta il più anziano per l'iscrizione all'Albo.

Art. 4 - Il Consiglio lavora collegialmente, definendo la propria linea sui vari problemi e loro aspetti e stabilendo quando opportuno più precisi programmi operativi in ordine a situazioni emergenti. I Consiglieri, isolatamente o non, possono venire incaricati dal Consiglio di seguire determinate materie, pertanto l'apporto dei singoli Consiglieri non si esaurisce nelle sedute prescritte.

Art. 5 - Le decisioni del Consiglio, salvo quelle disciplinari, sono pubbliche. Sulle decisioni in corso che sono sempre riservate può in ogni momento venire richiesto il segreto d'ufficio da parte di uno o più Consiglieri, qualora esso non sia specificatamente previsto dalla legge.

Art. 6 - Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario ed il Tesoriere, controllano periodicamente il lavoro collegiale e quello affidato ai singoli Consiglieri.

Art. 7 - Il Consiglio lavora su un Ordine del Giorno proposto dalla Presidenza e verificato all'inizio di ogni seduta. Ogni Consigliere può chiedere che un determinato argomento sia posto all'Ordine del Giorno di una successiva seduta. L'argomento può essere posto all'Ordine del Giorno della medesima seduta qualora il Consiglio sia d'accordo a maggioranza dei componenti del Consiglio intero.

Art. 8 - Per affrontare con più efficacia determinate problematiche, nonché per promuovere la partecipazione degli iscritti all'attività dell'Ordine, il Consiglio può istituire Commissioni di lavoro, specificandone i temi e le funzioni e deliberando i nominativi degli iscritti che ne fanno parte; tali nominativi possono essere sostituiti o integrati con successive delibere. Ciascuna Commissione di lavoro sarà costituita da un numero minimo di tre iscritti all'Ordine. Per ciascuna Commissione il Consiglio può nominare uno o più Consiglieri Delegati con il compito di tenere il collegamento tra il Consiglio dell'Ordine e la Commissione e viceversa, nonché di organizzare e



ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di rimini

coordinare le attività delle Commissioni stesse. Le Commissioni di lavoro hanno in generale compiti di elaborazione e di proposta al Consiglio sulle rispettive tematiche, potendo a questi fini stabilire le relazioni esterne che ritengono più opportune, ma le loro iniziative o proposte aventi riflessi esterni all'attività dell'Ordine devono essere ratificate dal Consiglio. In ciascuna Commissione il Consigliere Delegato o i Consiglieri Delegati possono decidere di lasciare in capo a uno di loro la Presidenza. Il Presidente può nominare, tra i componenti della Commissione, il Segretario. Tutte le Commissioni di lavoro decadono al momento in cui decade il Consiglio che le ha nominate, ma possono essere totalmente o parzialmente riconfermate dal nuovo Consiglio nella loro articolazione e nei loro componenti. I componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 9 - Il Consiglio nomina le terne per le Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche e quelle dei Collaudatori e gli eventuali rappresentanti in concorsi o in simili altre Commissioni. I Consiglieri dell'Ordine ed i componenti della Commissione di Lavoro che propone le terne per le Commissioni Edilizie e collaudi non possono essere designati nelle Commissioni Edilizie e nelle terne di collaudo.


Art. 10 - Il Consigliere o i Consiglieri che abbiano avuto affidato dal Consiglio, dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario determinati incarichi sono tenuti a relazionare tempestivamente in merito all'espletamento degli stessi e a corrispondervi nei termini assegnati.

Art. 11 - I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale al Presidente, al Vice Presidente Vicario, al Segretario o agli uffici della Segreteria: in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive da parte di un Consigliere, questi sarà contattato per iscritto dal Presidente per verificare la sussistenza della volontà da parte sua di abbandonare la carica di Consigliere.

Art. 12 - Il Presidente può delegare le funzioni e responsabilità a uno o più Consiglieri, salvo revoca giustificata della delega, sia temporaneamente sia a tempo indeterminato.

Art. 13 - Il Presidente coordina il lavoro del Consiglio e segue, unitamente al Vice Presidente Vicario, il lavoro dei Consiglieri che abbiano ricevuto dal Consiglio l'affidamento di incarichi e/o responsabilità su singoli argomenti e/o problemi.

Art. 14 - Il Presidente è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti di sua diretta competenza. Il Presidente, edotto il Consiglio o anche su proposta di quest'ultimo, può invitare anche ripetutamente iscritti rappresentativi della categoria in altri ambiti istituzionali, sono esclusi gli iscritti in conflitto d'interesse, ei componenti del Consiglio di Disciplina, incompatibili ex legge. La partecipazione è di tipo consultivo, senza diritto di voto.



Art. 15 – Il Vice Presidente Vicario oltre alle competenze proprie coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed è incaricato in via preventiva e generale di esercitare in sua assenza, quale supplente, le competenze spettanti al Presidente.

Art. 16 - Il Segretario organizza gli Uffici di Segreteria, e vigila col Tesoriere sul loro buon andamento. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata redazione dei verbali, che devono in ogni momento essere ostensibili.

Art. 17 - Il Segretario è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge relative ad atti che debbano investire il Consiglio e/o la Segreteria.

Art. 18 - Il Segretario esamina la corrispondenza e ne propone al Presidente lo smistamento, tramite gli uffici di Segreteria, al Presidente, a se stesso, al Tesoriere, al Consiglio, a singoli Consiglieri o agli Uffici, nonché - se del caso - alle Commissioni di lavoro.

Art. 19 - Il Tesoriere amministra l'Ordine, prepara i bilanci, e vigila con il Segretario sul buon andamento degli Uffici di Segreteria. Egli è tenuto alla puntuale e aggiornata contabilità di cassa, che deve in ogni momento essere ostensibile. Nessun impegno di spesa può essere preso dal Presidente, dal Segretario e/o da Consiglieri senza il suo consenso.

Art. 20 – Il Tesoriere è responsabile dell'osservanza delle scadenze di legge che riguardano atti amministrativi e/o finanziari coinvolgenti l'Ordine.

Art. 21 – I Consiglieri, nell'esercizio delle attribuzioni per cui hanno ricevuto incarico o delega, all'interno delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio, hanno una propria autonomia di giudizio, di promozione e di programmazione sui progetti e programmi di loro pertinenza, dei quali devono però tenere informato il Consiglio nelle diverse fasi di elaborazione. La decisione finale su progetti e programmi spetta al Consiglio, nel rispetto della competenza e dell'autonomia di chi ha ricevuto incarico o delega e fatta salva la procedura di cui all'art. 10 del regolamento per l'emissione dei pareri del Consiglio dell'Ordine sulle parcelle professionali.